Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 23 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre**, nel palazzo del Ministero delle Finanze; **Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24)**; in **Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3**; in **Napoli, Via Chiaia, 5**; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina a Ministro di Stato del conte avv. Enrico San Martino Valperga

Sua Maestà il RE IMPERATORE, con decreto del 22 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno successivo, ha nominato — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — Ministro di Stato il Senatore conte avv. Enrico San Martino Valperga.

(2466)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1942-XX, n. 645.

Disposizioni concernenti gli atti di alienazione costitutivi o traslativi di diritti reali sui beni immobili situati nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, gli atti di alienazione di beni immobili situati nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia costituenti la provincia di Lubiana, in quelli aggregati alla provincia di Fiume e in quelli facenti parte del Governatorato della Dalmazia, gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su detti beni, nonchè le locazioni di durata superiore ai cinque anni, aventi per oggetto i beni stessi, devono essere preventivamente autorizzati, rispettivamente, dall'Alto Commissario per la provincia di Lubiana, dal Prefetto di Fiume o dal Governatore della Dalmazia.

Gli atti dovunque stipulati, per i quali non sia stata osservata la disposizione del comma precedente, sono nulli.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano ai trasferimenti a causa di morte, nè al trasferimento o alla costituzione di diritti reali di garanzia.

Art. 2.

Nelle vendite per pubblici incanti dei beni immobili indicati nell'art. 1, l'aggiudicazione e l'accettazione dell'offerta di aumento, ai sensi del vigente regolamento esecutivo, sono prive di efficacia giuridica, se non siano approvate dalla autorità competente a norma di detto articolo.

L'approvazione è richiesta d'ufficio dal giudice competente.

Qualora l'approvazione sia negata, si procede a nuovo incanto.

A questo non può concorrere l'aggiudicatario o l'offerente per il quale sia stata negata l'approvazione.

Art. 3.

E' fatto divieto all'autorità giudiziaria di procedere all'intavolazione dei diritti in dipendenza degli atti preveduti dagli articoli precedenti, se non è fornita la prova dell'intervenuta autorizzazione o approvazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 88. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 maggio 1942-XX, n. 646.

Estensione al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana delle disposizioni contenute nel R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, concernente l'istituzione di distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, concernente l'istituzione di distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1820, riguardante l'istituzione di distintivi d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, sono estese al personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 maggio 1942-XX, n. 647.

Liquidazione della Cassa edile delle assicurazioni sociali di Como.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1929, n. 920, con il quale fu eretta in ente morale la Cassa edile per le assicurazioni sociali di Como e ne fu approvato lo statuto e il regolamento;

Vista la deliberazione 22 maggio 1940-XVIII del Consiglio di amministrazione della Cassa concernente la liquidazione della Cassa stessa e la devoluzione delle attività patrimoniali;
Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' ratificata la deliberazione adottata in data 22 maggio 1940-XVIII dal Consiglio di amministrazione della Cassa edile delle assicurazioni sociali di Como relativa alla liquidazione della Cassa stessa ed alla devoluzione delle attività patrimoniali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 maggio 1942-XX, n. 648.

Modificazioni dello statuto della Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1484, con il quale fu attribuita la personalità giuridica e approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
Vista la domanda con la quale il presidente della Cassa nazionale di assistenza della Confederazione medesima ha chiesto che siano apportate modifiche allo statuto della Cassa;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 30 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 8 e 14 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista professionisti e artisti, approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1484, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 8. — « Il Consiglio direttivo è costituito:

1) oltre che dal presidente, da un vice presidente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2) dai segretari dei Sindacati nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per i quali sia costituita una Sezione della cassa a norma dell'art. 6;

3) da un membro designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e artisti;

4) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

5) da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista ».

Art. 14. — « Il presidente della Cassa è il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, il quale dirige e rappresenta legalmente la Cassa ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio direttivo e dei Comitati di sezione. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

La nomina del presidente e del vice presidente deve essere approvata ai sensi dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 maggio 1942-XX, n. **649**.

Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione nazionale del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per la coltivazione nazionale del tabacco approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, è sospesa la facoltà di esportare tabacco, attribuita ai concessionari dagli articoli 67, ultimo capoverso, e 91, primo capoverso, del regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1924-II, n. 1590.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo indicato nel precedente articolo, i concessionari speciali, che non accettino la determinazione della Commissione di perizia stabilita dall'art. 89 del citato regolamento, possono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione della predetta determinazione, produrre ricorso al Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 maggio 1942-XX, n. **650**.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, relativo al Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione del grado militare iniziale, quale ufficiale del Corpo della giustizia militare, alle persone di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, nonchè a quelle di cui alla lettera *b*) di detto articolo che furono già ufficiali in servizio permanente effettivo del disciolto Corpo della giustizia militare, è effettuata in base alla equiparazione stabilita dall'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge con l'ultimo grado gerarchico da esse rivestito in servizio negli organici della magistratura o delle cancellerie della giustizia militare.

« Agli effetti di questa equiparazione, gli appartenenti ai soppressi ruoli della giustizia militare, che non furono inquadrati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono considerati come se fossero stati rivestiti del grado gerarchico corrispondente al grado funzionale ad essi attribuito nei predetti cessati ruoli. Per stabilire la corrispondenza al grado di vice procuratore militare del Re e Imperatore e parificato o di sostituto procuratore mi-

litare del Re e Imperatore di 1ª e 2ª classe e parificati, si applica la disposizione del 1° capoverso dell'art. 18 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, la quale, per la parte relativa ai maggiori e ai capitani, è estesa ai sostituti procuratori militari dei soppressi ruoli, assimilati ai predetti gradi

« Ai medesimi effetti, i magistrati militari a riposo, già inquadrati nel ruolo del personale della giustizia militare di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 19 ottobre 1923-II, n. 2316, con grado funzionale di Regio vice avvocato militare di 2ª classe, Regio sostituto avvocato militare di 1ª, 2ª e 3ª classe, sono considerati come se fossero stati rivestiti, rispettivamente, del grado gerarchico sesto, settimo, ottavo e nono ».

Art. 2.

I magistrati militari a riposo, di cui all'art. 31 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nel Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare — ruolo ordinario, categoria magistrati — con un grado inferiore rispetto a quello che sarebbe ad essi spettato, se nei loro confronti fosse stata applicata la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo precedente, possono conseguire, a domanda, la promozione al grado superiore, in applicazione della disposizione medesima.

Art. 3.

Dopo l'art. 9 del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, è aggiunto il seguente art 9-*bis*:

« Fermo il disposto dell'art. 15 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1040, gli ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare, ruolo ordinario, categoria cancellieri, provenienti dai liberi esercenti la professione di avvocato o procuratore, i quali abbiano prestato lodevole servizio presso i Tribunali militari per un periodo di richiamo non inferiore a sei mesi, possono essere, a domanda, trasferiti nella categoria magistrati, man mano che conseguono il titolo richiesto dagli articoli 4, lettera *b*) del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e 9 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, per l'iscrizione con lo stesso grado in quest'ultima categoria.

« I suddetti ufficiali, se rivestono il grado di sottotenente, sono promossi al grado di tenente ».

Art. 4.

Le domande di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono dirette, per il tramite della Procura generale militare del Re e Imperatore, al Ministero della guerra, nei termini e secondo le modalità da stabilirsi con apposito decreto Ministeriale, e sono sottoposte al giudizio della Commissione del personale, indicata nell'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 maggio 1942-XX.

Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Padova e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1665, col quale il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Padova venne riconosciuto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il rapporto 20 marzo 1942 dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, dal quale si rileva che il Consorzio suddetto trovasi in dissesto e completamente inattivo;

Ritenuta la necessità di provvedere allo scioglimento del Consorzio stesso ed alla nomina di un liquidatore;

Visto l'art. 85 del regolamento per le cooperative e i loro consorzi ammessi ai pubblici appalti, approvato con R decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato, per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Padova, con sede in Padova, è sciolto.

Il rag. Umberto Scaratti è nominato liquidatore dell'Ente suddetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1942-XX
Registro 24 Corporazioni, foglio 59.

(2456)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1942-XX.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca su un tratto del fiume Adige già riconosciuto ai proprietari delle case poste in Castelbello e Maragno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano 21 novembre 1930-IX, n. 2087, col quale venne riconosciuto a favore dei proprietari *pro-tempore* delle case poste in Castelbello e Maragno, frazioni del comune di Castelbello Ciardes, il possesso del diritto esclusivo di pesca, per il solo uso di famiglia, su ambedue le sponde del fiume Adige nel tratto da Valle Fonda alla confluenza del rio di Senales nell'Adige;

Considerato che manca la prova dell'origine legittima di tale diritto, giacchè i richiedenti, nonostante i ripetuti inviti perentori e le diffide, non sono stati in grado di produrre il titolo originario del diritto medesimo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 31 marzo 1942-XX.

Decreta:

E' revocato il sopra citato decreto del prefetto di Bolzano 21 novembre 1930-IX, n. 2087, e di conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca già riconosciuto a favore dei proprietari *pro-tempore* delle case poste in Castelbello e Maragno, frazioni del comune di Castelbello Ciardes, per il solo uso di famiglia, in ambedue le sponde del fiume Adige nel tratto da Valle Fonda alla confluenza del rio di Senales nell'Adige.

L'esercizio della pesca nelle dette acque è dichiarato libero a tutti sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il commissario generale per la pesca
RICCI

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1942-XX.
Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli e dei libretti nominativi per i buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza 15 settembre 1950-XXVIII;

Veduto il decreto Ministeriale 17 settembre 1941-XIX, col quale furono stabilite norme per l'anzidetta emissione ed altre modalità riguardanti le operazioni ammesse sui buoni stessi;

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1942-XX, col quale vennero fissati i limiti di emissione dei mentovati buoni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro nominativi, rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5 % al portatore, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, dei quali venne autorizzata la emissione col R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su fogli di carta filigranata bianca.

La carta presenta, in filigrana chiara, quattro fasce, in senso verticale, formate da losanghe, a linee ondulate e angolari; e, fra una fascia e l'altra, corone Reali intramezzate da linee ondulate.

Art. 2.

Ciascun buono del Tesoro novennale 5 %, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, nominativo, si compone: di una matrice, collocata nella parte superiore del titolo, e di una contromatrice, posta lungo il lato destro, dalle quali il titolo stesso viene distaccato, al l'atto dell'emissione; del corpo del titolo e di diciotto cedole per il pagamento delle rate semestrali di interessi, disposte, lungo il lato inferiore del foglio, su due colonne di nove cedole ciascuna.

Il corpo del buono nominativo è contornato da una cornice rettangolare, riproducente foglie di alloro legate con nastri; e reca, lungo ciascuno dei lati, destro e sinistro, della stessa cornice, nella parte esterna, un Fascio Littorio, con la scure divolta in fuori. Intorno alla cornice, ed esternamente, tranne che in corrispondenza del lato inferiore, il titolo presenta un fondo a linee ondulate orizzontali. Lungo la parte superiore della cornice è stampata la dizione « Regno d'Italia » in carattere romano vuoto.

La parte interna del buono, racchiusa entro la cornice, reca un fondo « mille nomi », con la dizione in caratteri minutissimi, « Buono del Tesoro », ripetuta innumerevoli volte. Tale fondo è interrotto, nella parte centrale inferiore, da un disco bianco, sul quale è applicato il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato e dalla leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Il prospetto del buono reca, nella parte superiore, le leggende, in caratteri maiuscoli: « Buono del Tesoro novennale a premi - fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura - emesso in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912 ». A sinistra di tale dicitura è la indicazione della serie, con numero ordinale, in lettere: « ventesima, ventunesima, ventiduesima, ecc. serie », seguita dalla indicazione del saggio di interesse, 5 %; e, a destra, uno spazio tratteggiato, destinato alla impressione del numero di iscrizione del buono.

Seguono, la indicazione del capitale nominale rappresentato dal titolo, e quella della data di rimborso del capitale stesso, 15 settembre 1950-A.XXVIII E.F.; e segue, infine, uno spazio per la trascrizione della intestazione del buono e delle eventuali annotazioni.

Nell'angolo inferiore sinistro sono riservati degli spazi per le indicazioni della data di emissione e del numero di posizione; e, nell'angolo inferiore destro, lo spazio per la impressione a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

Art. 3.

Il rovescio del buono nominativo, in corrispondenza del corpo del titolo, consta di tre parti. La prima parte, da sinistra a destra, comprende una tabella per la indicazione dei tagli e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore, che il titolo nominativo rappresenta. La seconda parte è riservata alle annotazioni relative all'eventuale pagamento dei premi. La terza, dopo un'avvertenza, concernente la estrazione e il pagamento dei premi, il pagamento delle cedole semestrali di interessi e il rimborso del capitale, contiene la tabella dei premi, da estrarsi semestralmente, per ciascuna delle ventuno serie dei buoni novennali 5 %, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII.

Le liste di separazione, lungo le quali si esegue lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, nonchè la lista di separazione del titolo dalla colonna interna delle cedole, sono costituite da un disegno a greca tratteggiata, sul quale sono stampate le parole « Direzione generale del Tesoro », in carattere romano.

Art. 4.

Le diciotto cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, collocate in corrispondenza del lato inferiore del titolo, sono numerate dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Le due colonne di cedole sono divise da una lista di separazione identica a quella che separa il corpo del titolo della colonna interna delle cedole.

Il prospetto di ciascuna cedola è costituito da una cornice, che riproduce foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice sono riportate la indicazione della serie, in numeri romani, e la indicazione del Regio decreto-legge che ha autorizzato la emissione dei buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 settembre 1950.

Lo stesso prospetto reca, sull'angolo superiore sinistro, uno spazio riservato per la indicazione del numero di iscrizione del buono nominativo, seguito, lungo il lato superiore, dalla dizione « Buono del Tesoro novennale 5 % a premi »; dalla indicazione della scadenza semestrale della cedola; dalla indicazione dell'ammontare di essa; e, infine, lungo il lato inferiore, da un'avvertenza concernente il pagamento della cedola stessa.

Sul lato destro di ogni cedola è un piccolo spazio circolare in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato e dalla dizione circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Le cedole sono stampate su un fondo « mille nomi », identico a quello del corpo del titolo.

Sul rovescio di ogni singola cedola, in corrispondenza alla parte centrale, è impresso un rosone che contiene uno spazio bianco, sul quale è stampata la indicazione della serie cui il buono appartiene, seguita dalla indicazione del saggio di interesse 5 %.

Art. 5.

I buoni nominativi sono stampati, sul prospetto e sul rovescio, in colori diversi per le singole serie, come segue:

SERIE	PROSPETTO		ROVESCIO
	Cornice	Fondo	
Ventesima	Nero	Grigio	Nero
Ventunesima	Marrone	Avana	Marrone
Ventiduesima	Blu	Celeste	Blu
Ventitreesima	Arancione	Giallo arancio	Arancione
Ventiquattresima	Rosso violaceo	Rosa	Rosso violaceo
Venticinquesima	Verde	Verde chiaro	Verde
Ventiseesima	Violetto	Viola chiaro	Violetto
Ventisettesima	Bruno chiaro	Giallo avana	Bruno chiaro
Ventottesima	Bruno scuro	Grigio bruno	Bruno
Ventinovesima	Verde nero	Verde chiaro	Verde nero
Trentesima	Blu cobalto	Cobalto chiaro	Blu cobalto
Trentunesima	Rosso cinabro	Rosa	Rosso cinabro
Trentaduesima	Rosso viola	Rosa viola	Rosso viola
Trentatreesima	Blu acciaio	Grigio perla	Marrone
Trentaquattresima	Marrone	Giallo ocra	Blu acciaio
Trentacinquesima	Marrone	Grigio celeste	Marrone
Trentaseesima	Verde bottiglia	Grigio viola	Verde bottiglia
Trentasettesima	Blu cobalto	Rosa viola	Blu cobalto
Trentottesima	Rosso sangue	Grigio verde	Rosso sangue
Trentanovesima	Bruno rossastro	Verde chiaro	Bruno rossastro
Quarantesima	Verde nero	Azzurro	Verde nero

I numeri di iscrizione e le firme sono impressi, per tutte le serie, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I libretti nominativi, in rappresentanza di buoni del Tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII, dei quali è stata autorizzata l'emissione col R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, sono costituiti da fogli esterni (copertine) e da fogli intercalari, stampati in litografia su carta filigranata bianca.

La carta presenta una filigrana chiara, costituita da fasce orizzontali, formate da losanghe a linee ondulate e angolari; e, fra una fascia e l'altra, sono collocate, in senso verticale, corone Reali, intramezzate da linee ondulate.

La prima e la quarta pagina dei fogli esterni e le quattro pagine dei fogli intercalari hanno un indentico fondo « mille nomi », con la dizione « Buono del Tesoro », impressa in senso orizzontale e ondulata.

La prima pagina del foglio esterno (copertina) contiene il prospetto del libretto, contornato da una cornice a motivi ornamentali, la quale, lungo la parte centrale di ciascuno dei lati, destro e sinistro, presenta un Fascio Littorio con la scure rivolta verso destra.

Il prospetto reca, nella parte superiore, le leggende, in caratteri maiuscoli: « Regno d'Italia - Buoni del Tesoro novennali a premi - rimborsabili il 15 settembre 1950-XXVIII E. F. fruttanti l'interesse del 5 % annuo - pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti - con esenzione da ogni imposta presente e futura - R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912 - libretto nominativo ». Seguono, lo schema per la indicazione, in lettere, dell'importo originario del libretto, in capitale nominale, e per la indicazione della serie, e lo spazio per la trascrizione della intestazione e per le eventuali annotazioni.

Appositi spazi, nella parte superiore del prospetto, sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero d'iscrizione del libretto e dell'importo originario in capitale nominale.

In uno spazio circolare in bianco, a tratteggio ondulato, sul lato sinistro, è impresso il bollo a secco, formato dallo stemma dello Stato e dalla leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Nella parte inferiore del prospetto, dopo un'avvertenza concernente l'accertamento del valore vigente del libretto, sono riservati gli spazi destinati all'indicazione della data di emissione del libretto e del numero di posizione, ed alla impressione, a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

La seconda e terza pagina del foglio esterno (copertina) sono completamente in bianco.

La quarta pagina presenta il fondo « mille nomi » racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti; e contiene diciotto caselle, disposte su due colonne, limitate, ciascuna, da una cornice lineare, recanti, lungo il lato superiore, la indicazione della scadenza semestrale, e destinate alla impressione del bollo comprovante il pagamento della relativa rata di interessi.

Dei fogli intercalari dei libretti, alcuni contengono la distinta dei buoni unitari compresi nel libretto; altri il conto di riduzione del libretto, in dipendenza di operazioni di tramutamento dei buoni già compresi nel libretto medesimo.

I primi contengono, nelle quattro pagine, tabelle per la descrizione dei buoni unitari compresi nel libretto, e per altre annotazioni; mentre gli altri intercalari presentano, in ognuna delle quattro pagine, dieci identiche caselle, limitate da cornici lineari, destinate alla compilazione dei conti di riduzione dell'importo del libretto in dipendenza di operazioni.

Ciascuna delle quattro pagine delle due specie di fogli intercalari ha il fondo « mille nomi » racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti.

Sull'angolo superiore destro della prima pagina di tutti i fogli intercalari è, infine, impresso, in apposito spazio circolare, un bollo a secco identico a quello apposto sul frontespizio del libretto.

La prima e la quarta pagina dei fogli interni (copertina) e le quattro pagine dei fogli intercalari, sono stampate, nel fondo, in colore arancione, e, nelle cornici e nelle leggende, in colore bruno.

Art. 7.

I modelli dei titoli, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2453)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 8 giugno 1942-XX.

Autorizzazione all'acquisto di alcuni immobili siti in Bergamo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per istituire in Bergamo un Centro giovanile di avviamento al lavoro, era opportuno acquistare:

1) dal sig. Vincenzo Mosconi l'appezzamento di terreno sito in Bergamo-Cens. Valsesse, contraddistinto in mappa a partita pag. 6045 del reg. partite dei terreni, col n. 801/*a* sem. arb., di are 26,88, R. L. 43,61, coerenze: a mattina, strada provinciale per Valle Brembana; a mezzodì, metà stradella consorziale e vicinale Paolo Berlendis; a sera, proprietà Colleoni in mappa al n. 801/*b*; a monte, proprietà Nicoli Attilio ed altri;

2) dal sig. Colleoni Alessandro l'immobile sito in Bergamo-Cens. Valsesse, contraddistinto a pagina 5682 del registro partite dei terreni, mappale 801/*b* sem. arbor., di are 21,97, R. L. 35,15, immobile costituito da un'area cintata ad uso cortile, da un corpo di fabbricato a monte, ovvero capannone coperto a volte ed aperto verso il cortile, da un corpo di fabbricato a mattina, parte ad un solo piano coperto da terrazza, e parte a due piani per uso civile abitazione; il tutto di recentissima costruzione alle coorenze: a mattina, proprietà Mosconi Vincenzo in mappa al numero 801/*a*; a mezzodì, la via Paolo Berlendis; a sera, proprietà Fracassetti; a notte, proprietà Nicoli Attilio ed altri;

Veduti i certificati catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto 11 febbraio 1942-XX, n. 6153/3548 di repertorio, a rogito dott. Antonio Leidi notaio residente in Bergamo, ivi registrato il 13 febbraio 1942-XX al n. 1514, vol. 194, e trascritto il 19 febbraio 1942-XX al vol. 738, n. 1144 del reg. gen. e 1012 del reg. part.;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto degli immobili siti in Bergamo, di proprietà Vincenzo Mosconi e Alessandro Colleoni, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(2458)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 8 giugno 1942-XX.

Approvazione della vendita di un fabbricato sito in Macerata.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per edificare in Macerata la Casa dello Studente, era opportuno cedere alla Regia università degli studi l'edificio ivi esistente denominato Ricreatorio Castel Fidardo;
Considerato che l'alienazione a tal fine dell'edificio, pervenuto al Patronato scolastico per atto di liberalità, non va contro la volontà del donatore;
Veduta la deliberazione n. 47 in data 24 ottobre 1941 del Comandante federale della G.I.L. di Macerata, presidente del Patronato scolastico;
Veduto l'atto 24 febbraio 1942, n. 14394/9477 di repertorio, dott. Augusto Marchesini notaio iscritto presso il Collegio notarile del distretto di Macerata o Camerino; registrato a Macerata il 6 marzo 1942, al n. 1294, mod. I, vol. 152, ivi trascritto il 12 marzo 1942 ai nn. 604/428;
Veduti gli articoli 6 e 17 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1934, n. 1536; l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, e il R. decreto-legge 13 febbraio 1939, n. 310;

Decreta:

La vendita alla Regia università degli studi di Macerata, dell'edificio denominato Ricreatorio Castel Fidardo, di proprietà del Patronato scolastico di Macerata, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(2459)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 8 giugno 1942-XX.

Approvazione dell'acquisto da parte della G.I.L., di un immobile sito in Arbus.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per istituire in Arbus una Colonia montana per gli organizzati della Gioventù italiana del Littorio era opportuno acquistare dal dott. Ermenegildo Frongia, l'immobile sito in regione Coloman composto di un terreno in parte alberato, in parte adibito a colture diverse, con soprastante fabbricato principale ed uno accessorio, il tutto riportato in catasto del comune di Arbus, sez. G., foglio IV, mappali 66 parte 70, 87, 89, 91, 92, confinante con due strade vicinali e precisamente con la strada Coloman e la via Nea e proprietà Piras Giuseppe;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto 16 aprile 1942-XX, n. 3312/6459 di repertorio, a rogito dott. Ugo Marrocchi notaio residente in Roma, ivi registrato il 23 aprile 1942-XX al n. 22473, vol. 626 atti pubblici;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dell'immobile sito in Arbus, di proprietà dott. Ermenegildo Frongia, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(2460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana.

La dizione « ... la vendita in tutte le fasi di scambio sino al consumo... » di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 in data 22 giugno 1942-XX — relativo alla disciplina dei prodotti alimentari, è così rettificata: « ... la vendita in tutte le fasi di scambio precedenti a quella della immissione al consumo... ».

(2462)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 9 giugno 1942-XX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Palermo, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 16 novembre 1923, al notaio dott. Giovanni Capitano fu Stefano, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2464)

Accreditamento di notaio

Con decreti del Ministro per le finanze in data 20 aprile 1942-XX, i notai dott. Francesco Stancati fu Giovanni e avvocato Luigi Coffredo di Francesco, entrambi residenti ed esercenti in Cosenza, sono stati accreditati, per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza della detta città.

Roma, addì 15 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2465)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 166.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4819 — Data: 14 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Credito Italiano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 690 — Data: 24 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Catullo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26725 — Data: 7 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Franz Gio Batta fu Gio Batta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4345 — Data: 27 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Scarola Vincenzo fu Leonardo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5393 — Data: 22 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Trerotoli Maria Addolorata di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5289 — Data: 28 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Spampinato Giuseppe fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 436 — Data: 20 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Maggini Lamberto di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 11 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Scali Romeo fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 17 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Muraro Tullio fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: 2 obbligazioni ventennali, capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 569 Mod. A. — Data: 19 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cataldi Giovanni fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale: L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 259 — Data: 14 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Medici Pietro fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data: 5 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ascoli Piceno — Intestazione: Zeppilli Colombo — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 22 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: De Luca Raffaele fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: 1 P. N 5 %, capitale: L. 5500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

(2236) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di rate semestrali di certificati di rendita

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1941 relativa ai certificati di rendita:

P.R. 3,50 %	(1934)	n. 144.943	di annue L.	140 —
»	»	» 248.644	»	42 —
»	»	» 261.279	»	17,50
»	»	» 311.198	»	87,50
»	»	» 335.815	»	70 —
»	»	» 373.658	»	42 —
»	»	» 485.556	»	70 —

tutti intestati a Sara Giovanni fu Rosario, dom. a Paternopoli (Avellino).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

(2145) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 giugno 1942-XX - N. 116

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,303	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84,875
Id 3,50 % (1902)	81,475
Id. 3 % lordo	61,425
Id. 5 % (1935)	96,525
Redimib. 3,50 % (1934)	82,975
Id 5 % (1936)	98,35
Id. 4,75 % (1924)	426,225
Obblig. Venezie 3,50 %	96,075
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,85
Id 4 % (15-12-43)	98,40
Id. 5 % (1944)	98,90
Id 5 % (1949)	97,775
Id. 5 % (15-2-50)	97,425
Id 5 % (15-9-50)	97,50

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario dell'acquedotto rurale Lover e Dercolo, in comune di Denno (Trento).

Con R. decreto 24 marzo 1942-XX, n. 897, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1942-XX, al registro n. 9, foglio n. 273, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto rurale per le località Lover e Dercolo, con sede in comune di Denno (Trento).

(2467)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, la Soc. an. Cooperativa caricatori e scaricatori di Tirano, con sede in Tirano (Sondrio), costituita in data 30 maggio 1939-XVII, con rogito del dott. Romero Volpi, Regio notaio in Tirano, non avendo per due anni consecutivi, depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo, compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministero delle corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2468)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 358 del 16 giugno 1942-XX, relativo ai prezzi dei sottoprodotti della trattura della seta.

In relazione ai nuovi prezzi della seta tratta, fissati con decreto Ministeriale 10 giugno 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 13 giugno 1942-XX, il Ministero delle corporazioni ha determinato i prezzi massimi di vendita dei seguenti sottoprodotti della trattura della seta:

Struse:

Qualità classica	L. 112 —
Prima qualità	» 108 —
Seconda qualità	» 104 —

Recotto e Gallettame:

Prima qualità	» 45 —
Seconda qualità	» 35 —

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco stabilimento di trattura, alle condizioni di vendita d'uso.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2478)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova, in liquidazione, con sede in Catenanuova (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova, con sede nel comune di Catenanuova (Enna), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 ottobre 1941-XIX con il quale il dott. Gaetano La Terza è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Agatino Pappalardo di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova, avente sede nel comune di Catenanuova (Enna),

con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Gaetano La Terza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2443)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso ad un posto di primo archivista (grado 10°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di primo archivista (grado 10°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato generale per la pesca.

Art. 2.

Può prendere parte al concorso il personale delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *C* che riveste lo stesso grado o quello immediatamente inferiore, sempre che possieda almeno tre anni di effettivo servizio in quest'ultimo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Commissariato generale per la pesca (Divisione personale ed affari generali) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti all'articolo seguente. Tuttavia l'Amministrazione può concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità e il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto;

2) lo stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;

3) copia dello stato di servizio civile con indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio, corredato da una particolareggiata relazione dell'Ufficio di appartenenza sulle mansioni esercitate dall'aspirante e corrispondente giudizio;

4) certificato comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. rilasciato dall'autorità competente secondo le disposizioni in vigore;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati o trovantisi presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Commissariato generale per la pesca si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta civile, morale e politica dell'istante: esso è giudice dell'ammissione o meno dell'aspirante al concorso e, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti e presentati, può, con provvedimento non motivato ed insindacabile, negare l'ammissione stessa.

Art. 6.

La Commissione verrà nominata dal Commissario generale per la pesca e sarà composta come appresso:

da un funzionario di grado 4°, presidente;

da tre funzionari di grado non inferiore al 7°, anche se non appartenenti al Commissariato generale per la pesca, e dal capo del personale, membri;

da un funzionario di grado non inferiore al 9°, anche se non appartenente al Commissariato generale per la pesca, segretario.

Art. 7.

La Commissione, in base ai titoli e documenti esibiti, attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 60/100.

Art. 8.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Commissario generale per la pesca riconosce la regolarità della procedura ed approva la graduatoria.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Commissario generale per la pesca, sentita eventualmente la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2481)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, concernenti i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, numero 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1423;

Vista la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1074;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri di armamento).

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico delle dette categorie del ruolo ingegneri possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore (grado 3°).

Gli stipendi sono quelli previsti dalla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, aumentati in base alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;

Le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano conseguito la laurea in ingegneria in una scuola del Regno e la laurea in ingegneria aeronautica nelle Scuole di ingegneria aeronautica del Regio politecnico di Torino o della Regia università di Roma.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista od ai Gruppi universitari fascisti;

2) non aver oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 ee per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche, se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 35° anno di età alla data del presente decreto.

In ogni caso, però, non potranno essere nominati — anche se vincitori del concorso — coloro che all'atto della nomina abbiano superato il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni per la cessazione dal servizio permanente;

3) risultare di buona condotta pubblica e privata;

4) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in colonia e la idoneità al volo almeno come passeggero.

L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno dal concorrente, dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 6 e pervenire al Ministero del'aeronautica (Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - Divisione concorsi - Sezione 1ª) non oltre il 90° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal segretario — o vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario, autorizzato a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Quest'ultimo certificato redatto su carta legale deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente ovvero dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene, rilasciato in data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6) certificato (non attestazione) di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato, oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati arruolati dai Consigli di leva. Il certificato di esito di leva deve essere vistato, per confronto con i ruoli, dal comandante del Distretto;

8) diploma originale della laurea in ingegneria e diploma originale della laurea in ingegneria aeronautica. Al loro posto possono essere presentate le copie notarili debitamente legalizzate oppure due certificati di laurea vistati dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto superiore da cui essi vengono rilasciati, fermo l'obbligo di sostituire tali certificati a richiesta dell'Amministrazione con i relativi diplomi originali;

9) due o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria ed il punto conseguito nella laurea stessa;

b) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica ed il punto conseguito nella laurea stessa;

10) dichiarazione, in carta esente da bollo, del candidato che sia ammogliato da cui risulti se ed in quale data il candidato medesimo abbia contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

11) titoli che il concorrente ritenga vantaggiosi agli effetti della graduatoria e specificatamente:

a) altri titoli di studio oltre quelli necessari per partecipare al concorso, compresa la eventuale abilitazione all'esercizio della professione;

b) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

c) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore;

d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

e) ogni altro titolo tecnico di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

12) documenti in carta bollata da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni. Coloro che siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Ministro Segretario o del Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette si siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti e titoli allegati ed indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - 2° Reparto Divisione concorsi - 1ª Sezione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione. I documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente abbia titolo agli aumenti di età previsti per i coniugati (con o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere di data non anteriore a quella di scadenza del presente concorso, e dovrà per venire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente o sottufficiali di carriera nelle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 5 e 6 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I militari in servizio, stante il termine perentorio, sono autorizzati ad inviare le domande direttamente al Ministero, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni in proposito.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la esclusione del candidato dal concorso.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, dopo assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso e senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

L'ordine di graduatoria sarà determinato dal totale dei seguenti punteggi:

a) media in centesimi dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria;

b) voto di laurea in ingegneria, ridotto in centesimi;

c) media in centesimi dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica;

d) voto di laurea in ingegneria aeronautica, ridotto in centesimi.

A tale somma saranno aggiunti i seguenti punti per i titoli eventualmente posseduti dai candidati:

3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione;

5 punti per ogni laurea conseguita nel Regno, oltre quella in ingegneria e quella in ingegneria aeronautica;

10 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato in qualsiasi tempo e qualità nella Regia aeronautica o presso l'industria aeronautica privata;

4 punti per il brevetto di pilota militare;

2 punti per il brevetto di pilota d'aeroplano o di pilota pre-militare o di pilota civile.

La Commissione esaminatrice ha altresì la facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da uno a dieci punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 5, n. 11.

Saranno inoltre assegnati due punti per ciascuna lode conseguita agli esami finali di laurea in ingegneria ed in ingegneria aeronautica.

Art. 8.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita nell'ordine di graduatoria ai concorrenti nei limiti dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo crederà del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di classificati occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del presente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento.

Art. 9.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla graduatoria ottenuta, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme approvate con Regio decreto 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Art. 10.

Coloro che saranno nominati tenenti del Genio aeronautico potranno in seguito, a seconda delle esigenze di servizio, essere avviati ad una delle altre categorie previste dalla legge.

Essi pertanto saranno tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

(2473) p. *Il Ministro*: FOUGIER

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'iscrizione alla Regia scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami, per l'iscrizione di 12 allievi nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1942-1943 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola, dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 8, da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1942.

Alla domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita con dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore.

Per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio:

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) iscrizione al P.N.F.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

I detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma, nel prossimo ottobre, presso la Regia scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico o ai titoli presentati, compilerà per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1942-1943 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2470)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di vice direttore agronomo presso il Regio giardino coloniale annesso all'Orto botanico della Regia università di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 971, con la quale venne istituito il Regio giardino coloniale di Palermo;

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1917, numero 2148, che approvò il regolamento per l'esecuzione di detta legge;

Veduto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che approva l'elenco dei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi, da espletare durante l'anno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso al posto di vice-direttore agronomo (gruppo *A*, grado 10°) presso il Regio giardino coloniale annesso all'Orto botanico della Regia università di Palermo.

Art. 2.

Coloro che intendano parteciparvi devono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'ordine universitario) i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio, e la dichiarazione che il candidato non appartiene alla razza ebraica;

2) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione del concorrente al P.N.F. per l'anno XX. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere la indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e a quelle dell'attuale conflitto.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita' anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti ante-marcia, detto certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 maggio 1939-XVII da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

e) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione di norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni, per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni, nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione della domanda;

c) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età, non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

5) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

7) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

8) foglio di congedo militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero documento rilasciato dall'autorità militare, dal quale risulti che il candidato si trova in servizio militare;

9) diploma originale o copia autentica notarile del diploma di laurea in scienze naturali o in scienze agrarie;

10) certificato delle votazioni conseguite nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole; i primi debbono produrre, inoltre, una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

12) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

13) titoli e pubblicazioni in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco in carta libera.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto dovranno essere debitamente legalizzati.

Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestano le qualità di impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare solo i documenti indicati ai nn. 2, 7, 9, 10, 12, 13.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata direttamente al loro domicilio o alla loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi all'eventuale esame teorico pratico forniti di documenti d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Al posto messo a concorso, è annesso lo stipendio di L. 13.640 oltre L. 2530 annue di s.s.a. La nomina avrà effetto per un biennio; dopo potrà su proposta del Comitato amministrativo del Giardino coloniale, riconoscersi la stabilità del nominato nell'ufficio.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà prestare servizio a titolo di prova per un periodo, non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395. Durante tale periodo gli sarà corrisposto un assegno mensile di L. 765 nette. Allo scadere del periodo minimo di 6 mesi il Comitato amministrativo del Giardino coloniale potrà prorogare, per non oltre sei mesi, la durata del servizio di prova, dopo di che, ove non sia riconosciuta la idoneità del volontario, se ne disporrà senz'altro la cessazione. Nel caso invece di riconosciuta idoneità si farà luogo alla nomina per un biennio ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta di quattro membri, scelti e nominati dal Ministro per l'educazione nazionale, e dal direttore del Giardino coloniale.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente, ma rimarrà in facoltà della Commissione giudicatrice sottoporre, ove lo creda opportuno, i concorrenti ad un esame teorico pratico.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive integrazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

(2469) *Il Ministro*: Bottai

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.